



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2836

DETERMINA

N. 2502 DEL 22/09/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bevilacqua Federico

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

CONSORZIO IRICAV2 - LINEA AV/AC VERONA – PADOVA SUB TRATTA VERONA – VICENZA - LOTTO FUNZIONALE II: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA. CANTIERE AREA STAZIONE: GESTIONE ACQUE DI AGGOTTAMENTO E METEORICHE. VALUTAZIONE INTERFERENZE CAMPI PROVA. APPROVAZIONE ESITI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONE EX ART. 14 BIS L. 241/90.



Proposta N. 2836

DETERMINA N. 2502 DEL 22/09/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: CONSORZIO IRICAV2 - LINEA AV/AC VERONA – PADOVA SUB TRATTA VERONA – VICENZA - LOTTO FUNZIONALE II: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA. CANTIERE AREA STAZIONE: GESTIONE ACQUE DI AGGOTTAMENTO E METEORICHE. VALUTAZIONE INTERFERENZE CAMPI PROVA. APPROVAZIONE ESITI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONE EX ART. 14 BIS L. 241/90.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il Consorzio IRICAV DUE ha trasmesso il documento "Istanza di valutazione delle interferenze per interventi ed opere da realizzare in siti oggetto di procedimento di bonifica ex art. 9, comma 3, delle "Linee Guida" per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione del Veneto non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, ai sensi dell'articolo 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006" di cui alla DGR n. 849 del 29 luglio 2025, e contestuale informativa di opere non interferenti con la falda" - PGN 111677 del 02/07/2026.

Con l'istanza di cui al punto precedente, il Consorzio ha contestualmente fatto domanda di modifica dell'autorizzazione allo scarico, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1938 del 08/08/2025.

Con PGN 122210 del 20/07/2026 è stata convocata dallo scrivente Settore una Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 28 luglio 2026 al fine di valutare le istanze e la documentazione trasmessa.

Con PGN 135311 del 11/08/2026 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi sincrona di cui al punto precedente, nel quale, tra l'altro, veniva concordata la sospensione dei lavori con le seguenti motivazioni:

"Gli Enti prendono atto della comunicazione di invio nella giornata del 28/07/2026 della documentazione integrativa illustrata relativa all'istanza di valutazione delle interferenze e di autorizzazione alla realizzazione dei campi prova, ritengono pertanto di sospendere i lavori della Conferenza dei servizi per poter visionare e valutare la documentazione trasmessa.

Per poter esprimere gli eventuali pareri di competenza in merito ai contenuti del documento sopra citato, si decide in modo unanime di procedere ad una sospensione della CdS. Si provvederà in seguito ad una nuova convocazione di riapertura."

Con PGN 128390 del 30/07/2026 il Consorzio IRICAV DUE faceva pervenire a tutti gli Enti la documentazione di cui al punto precedente.

Con PGN 144920 del 31/08/2026 il Consorzio IRICAV DUE faceva pervenire a tutti gli Enti il documento "Chiarimenti in merito all'istanza di valutazione delle interferenze e alla valutazione delle opere con riferimento alle matrici acque sotterranee, suolo, sottosuolo e materiali di riporto".

Con PGN 149124 del 07/09/2026 è stata comunicata la ripresa dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria del 28 Luglio 2026, in modalità asincrona, definendo quale termine perentorio entro cui le Amministrazioni convocate sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel 17 settembre 2026. La mancata comunicazione da parte degli altri Enti delle proprie determinazioni entro il termine indicato, equivale ad assenso senza condizioni.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2836

DETERMINA N. 2502 DEL 22/09/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: CONSORZIO IRICAV2 - LINEA AV/AC VERONA – PADOVA SUB TRATTA VERONA – VICENZA - LOTTO FUNZIONALE II: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA. CANTIERE AREA STAZIONE: GESTIONE ACQUE DI AGGOTTAMENTO E METEORICHE. VALUTAZIONE INTERFERENZE CAMPI PROVA. APPROVAZIONE ESITI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONE EX ART. 14 BIS L. 241/90.

Acquisiti i pareri degli Enti, la Conferenza di Servizi ha definito quanto segue:

1. per le acque reflue industriali trattate, si ritiene autorizzabile lo scarico nel Fiume Retrone, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- rispetto di tutte le prescrizioni formulate dalla Provincia di Vicenza (contenute nel documento PGN 155734/26 - allegato al presente) e dall'ARPAV (contenute nel documento PGN 155986/26 – allegato al presente), ritenendo queste ultime vincolanti;
- acquisizione del nulla osta idraulico dal Genio Civile;

2. per l'Istanza di valutazione delle interferenze per interventi ed opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, ai sensi dell'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e della DGRV n. 849/2025, e informativa di opere non interferenti con la falda, si ritiene il documento, comprensivo delle integrazioni presentate a seguito della Conferenza dei Servizi del 28/07/2026, approvabile, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nelle note pervenute dagli Enti competenti, indicate in premessa (Allegato al PGN 155986/26 ARPAV).

Non essendo pervenute osservazioni da parte dell'AULSS 8 Berica, si ritiene di prescrivere che gli interventi e le opere proposti siano realizzati secondo modalità e tecniche che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza del rispetto di tale prescrizione viene demandata al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS8 Berica.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/3/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2836

DETERMINA N. 2502 DEL 22/09/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: CONSORZIO IRICAV2 - LINEA AV/AC VERONA – PADOVA SUB TRATTA VERONA – VICENZA - LOTTO FUNZIONALE II: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA. CANTIERE AREA STAZIONE: GESTIONE ACQUE DI AGGOTTAMENTO E METEORICHE. VALUTAZIONE INTERFERENZE CAMPI PROVA. APPROVAZIONE ESITI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONE EX ART. 14 BIS L. 241/90.

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona - PGN 158280/26 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che si considera acquisito parere favorevole delle parti convocate e non presenti in sede di Conferenza dei Servizi, non avendo queste comunicato motivi di dissenso;
- 3) di autorizzare lo scarico delle acque reflue industriali, previo trattamento, nel Fiume Retrone, nel rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti competenti (PGN 155734/26 Provincia di Vicenza e PGN 155986/26 ARPAV) allegate al verbale delle Conferenza dei Servizi di cui al punto 1;
- 4) l'autorizzazione allo scarico resta subordinata all'acquisizione del previsto nulla osta idraulico concesso dal Genio Civile;
- 5) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento, in ordine allo scarico, comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;
- 6) con riferimento allo scarico, il Comune si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento o emersi dal monitoraggio prescritto;
- 7) con riferimento allo scarico, sulla base degli esiti del monitoraggio dei parametri indicati in prescrizione, il Comune, sentiti gli altri Enti preposti, si riserva di imporre ulteriori limiti, anche in termini di rendimento di abbattimento, qualora si renda necessario al fine di garantire la salute pubblica e l'ambiente;
- 8) l'autorizzazione allo scarico di cui al punto 3 ha validità di quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2836

DETERMINA N. 2502 DEL 22/09/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: CONSORZIO IRICAV2 - LINEA AV/AC VERONA – PADOVA SUB TRATTA VERONA – VICENZA - LOTTO FUNZIONALE II: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA. CANTIERE AREA STAZIONE: GESTIONE ACQUE DI AGGOTTAMENTO E METEORICHE. VALUTAZIONE INTERFERENZE CAMPI PROVA. APPROVAZIONE ESITI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONE EX ART. 14 BIS L. 241/90.

- 9) ogni eventuale modifica si intenda apportare all'impianto di trattamento delle acque dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti che ne valuteranno il carattere sostanziale e la necessità di apportare modifiche alle condizioni della presente autorizzazione
- 10) di approvare il documento presentato dal Consorzio IRICAV DUE, comprensivo delle integrazioni trasmesse a seguito della Conferenza dei Servizi del 28 luglio 2026, relativo alla valutazione delle interferenze per interventi ed opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, ai sensi dell'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e alla DGRV n. 849/2025, e informativa di opere non interferenti con la falda (Prot. mittente n. O/26/38498 del 30/06/2026, n. O/26/39279 del 28/07/2026 e n. O/26/39885 del 28/08/2026);
- 11) l'approvazione di cui al punto precedente resta subordinata al rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti competenti, allegate al verbale delle Conferenza dei Servizi di cui al punto 1;
- 12) di attestare che non vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;
- 14) di trasmettere copia del presente atto al Consorzio IRICAV DUE, a RFI e agli Enti per gli adempimenti di competenza;
- 15) di dare atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.



Proposta N. 2836

DETERMINA N. 2502 DEL 22/09/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Pelizzaro Piero;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: CONSORZIO IRICAV2 - LINEA AV/AC VERONA – PADOVA SUB TRATTA VERONA – VICENZA - LOTTO FUNZIONALE II: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA. CANTIERE AREA STAZIONE: GESTIONE ACQUE DI AGGOTTAMENTO E METEORICHE. VALUTAZIONE INTERFERENZE CAMPI PROVA. APPROVAZIONE ESITI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONE EX ART. 14 BIS L. 241/90.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 22/09/2026 da Chiara Oliveri con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PIERO PELIZZARO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

prot. (vedi segnatura di protocollo)

Vicenza, data della firma digitale

Oggetto: **CONSORZIO IRICAV2 - LINEA AV/AC VERONA – PADOVA SUB TRATTA VERONA – VICENZA - LOTTO FUNZIONALE II: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA. CANTIERE AREA STAZIONE: GESTIONE ACQUE DI AGGOTTAMENTO E METEORICHE. VALUTAZIONE INTERFERENZE CAMPI PROVA. Esiti Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ex art. 14 bis L. 241/90.**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con PGN 122210 del 20/07/2026 è stata convocata dallo scrivente Settore, in merito a quanto in oggetto, una Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona il giorno 28 luglio 2026 alle ore 15:30 presso la sede ARPAV di Vicenza;
- con PGN 135311 del 11/08/2026 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi sincrona di cui al punto precedente, nel quale, tra l'altro, ne veniva concordata la sospensione con le seguenti motivazioni:

“Gli Enti prendono atto della comunicazione di invio nella giornata del 28/07/2026 della documentazione integrativa illustrata relativa all'istanza di valutazione delle interferenze e di autorizzazione alla realizzazione dei campi prova, ritengono pertanto di sospendere i lavori della Conferenza dei servizi per poter visionare e valutare la documentazione trasmessa.

Per poter esprimere gli eventuali pareri di competenza in merito ai contenuti del documento sopra citato, si decide in modo unanime di procedere ad una sospensione della CdS. Si provvederà in seguito ad una nuova convocazione di riapertura.”

- con PGN 128390 del 30/07/2026 Il Consorzio IRICAV DUE faceva pervenire a tutti gli enti la documentazione di cui al punto precedente;
- con PGN 144920 del 31/08/2026 Il Consorzio IRICAV DUE faceva pervenire a tutti gli Enti il documento “Chiarimenti in merito all'istanza di valutazione delle interferenze e alla valutazione delle opere con riferimento alle matrici acque sotterranee, suolo, sottosuolo e materiali di riporto”;
- con PGN 149124 del 07/09/2026 è stata comunicata la ripresa dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria del 28 Luglio 2026, di cui sopra, in modalità asincrona, definendo quale termine perentorio entro cui le Amministrazioni convocate sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel 17 settembre 2026. La mancata comunicazione da parte degli altri Enti delle proprie determinazioni entro il termine indicato, equivale ad assenso senza condizioni;
- entro i termini indicati al punto precedente sono pervenuti i seguenti pareri (allegati alla presente nota):
 - PGN 155734/26 inoltrato dalla Provincia di Vicenza;

Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale naturale

Piazza Biade 26 - 36100 Vicenza
tel. 0444 221580
mail: ecologia@comune.vicenza.it
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0158280/2026 del 22/09/2026
Firmatario: PIERO PELIZZARO

- PGN 155986/26 inoltrato da ARPAV;

Non sono pervenute, nei termini indicati, comunicazioni da parte dell'AULSS8 Berica.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito gli esiti della Conferenza di Servizi:

- per le acque di aggettamento, si ritiene autorizzabile lo scarico nel fiume Retrone, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
 - rispetto di tutte le prescrizioni formulate dalla Provincia di Vicenza (contenute nel documento PGN 155734/26 - allegato al presente) e dall'ARPAV (contenute nel documento PGN 155986/26 – allegato al presente), ritenendo queste ultime vincolanti;
 - acquisizione del nulla osta idraulico dal Genio Civile;
- per l'Istanza di valutazione delle interferenze per interventi ed opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, ai sensi dell'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e della DGRV n. 849/2025, e informativa di opere non interferenti con la falda, si ritiene il documento approvabile, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nelle note pervenute dagli Enti competenti, indicate in premessa (Allegato al PGN 155986/26 ARPAV).

Non essendo pervenute osservazioni da parte dell'AULSS 8 Berica, si ritiene di prescrivere che gli interventi e le opere proposti siano realizzati secondo modalità e tecniche che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza del rispetto di tale prescrizione sarà demandata al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS8 Berica.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
PATRIMONIO, AMBIENTE E CAPITALE NATURALE**
Dott. Piero Pelizzaro
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi)

allegati:

PGN 155734/26

PGN 155986/26

VISTO E.Q.: *Dott.ssa Chiara Oliveri*

Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Oliveri Tel. 0444 221559 – coliveri@comune.vicenza.it
Referente: dott.Federico Bevilacqua Tel. 0444 221371 – fbevilacqua@comune.vicenza.it



PROVINCIA DI Valdagno

AREA TECNICA AMBIENTE

SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Valdagno

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.Valdagno@cert.ip-veneto.net

Data e prot.: vedere mail di invio

Spett.li Comune di Vicenza
Settore Ambiente

e p.c. ARPAV – Dip. Provinciale di Vicenza
U.O. Bonifiche dei siti contaminati Veneto
Occidentale

Oggetto: Parere per riapertura Conferenza dei Servizi decisoria del 28 luglio 2026.

**Consorzio Iricav2 - Linea Av/Ac Verona – Padova sub tratta Verona – Vicenza - Lotto
funzionale II: attraversamento di Vicenza.**

Cantiere area stazione, gestione acque di aggotamento – valutazione interferenze.

In riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi decisoria semplificata in modalità asincrona convocata dal Comune di Vicenza per la valutazione della gestione acque di aggotamento e relativo scarico in fiume Retrone e per la valutazione delle interferenze ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 (acquisita agli atti con prot. n. 43115 del 09/09/2026),

si trasmette, in allegato alla presente, quanto di competenza della Provincia di Vicenza.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente
Ing. Fausto Sanguanini
(con firma digitale)

E
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0155734/2026 del 18/09/2026
Firmatario: FAUSTO SANGUANINI



PROVINCIA DI VICENZA AREA TECNICA AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievolo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO SCARICHI IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del verbale della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Vicenza e riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico di acque reflue industriali (trattasi di acque di aggotamento contaminate ai sensi dell' art. 243 comma 4) provenienti dal cantiere industriale CI.01 del Consorzio Iricav Due, nell'ambito delle opere del Lotto Funzionale II "Attraversamento di Vicenza" rientrante nell'ambito della Linea AV/AC Verona-Padova e ricadente nel territorio comunale di Vicenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria in materia di acque al fine di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento, migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici e stabilisce inoltre le definizioni normative per la classificazione dello stato delle acque superficiali (stato chimico e stato ecologico) e delle acque sotterranee (stato chimico e stato quantitativo).

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, Testo Unico Ambientale, e in particolare:

- l'articolo 101, comma 1, stabilisce: *"Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto"*;
- l'articolo 124 comma 1, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'articolo 124 comma 7, che assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva allo scarico in recapito diverso dalla rete fognaria;
- l'art. 124, comma 10 prevede che: *"in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della Parte Terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente"*;
- l'articolo 243 comma 4 che stabilisce che: *"Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza."*

DGR n. 849 del 29/07/2025 di approvazione delle "Linee Guida" che disciplinano la realizzazione di interventi e opere, così come individuati dall'articolo 242-ter al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, da realizzarsi nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione del Veneto non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale.

Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, e le successive modifiche ed integrazioni;

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011 "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque";

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1770 del 28 agosto 2012 "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni";

L.R. n. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni;

E
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0155734/2026 del 18/09/2026
Firmatario: FAUSTO SANGUANTINI

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- la presente progettazione è presentata dal Consorzio Iricav Due, contraente generale per la progettazione esecutiva e la realizzazione della linea AV/AC Torino-Venezia, tratta Verona-Padova, 2° Lotto Funzionale, Attraversamento di Vicenza; essa è relativa all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, costituite da acque di aggettamento contaminate, prodotte dal cantiere industriale CI.01, previsto nell'ambito delle opere del citato Lotto Funzionale II;
- il Cantiere Industriale CI.01, che si sviluppa su circa 3.944,21 mq, si trova nel territorio comunale di Vicenza, in vicinanza della stazione ferroviaria, ed è situata all'interno delle aree di pertinenza di RFI. In particolare, l'area si sviluppa a nord dell'attuale tracciato della linea ferroviaria Verona-Padova;
- le acque necessitanti di trattamento sono le acque ipogee contaminate, generate dall'emungimento delle stesse, per la realizzazione delle opere sotterranee necessarie;
- all'interno del cantiere è prevista la gestione separata delle acque di aggettamento da falda, dalle acque meteoriche (non oggetto della presente richiesta);
- nelle acque di aggettamento sono state rinvenute (rilevazioni avvenute nei piezometri di monitoraggio) concentrazioni significative di PFAS ed altri parametri;
- Iricav Due ha comunicato, in qualità di soggetto non responsabile, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di tab. 2 dell'allegato 5 Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 "Acque sotterranee" per i parametri Ferro, Manganese, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Arsenico, Alluminio, Solfati, Toluene;
- secondo il monitoraggio di ARPAV, lo stato chimico del fiume Retrone risulta come "Non Buono" (o "Mancato conseguimento dello Stato Buono"). Questo giudizio viene assegnato quando anche una sola delle sostanze prioritarie monitorate supera gli Standard di Qualità Ambientale (SQA). Nel caso del Retrone, il superamento del limite di qualità per il PFOS (Acido Perfluorottansolfonico) è sistematico e diffuso su gran parte del corpo idrico;
- la stazione di monitoraggio di Vicenza - S. Agostino è un punto di osservazione critico perché si trova nel tratto urbano della città, dove il fiume riceve la pressione sia degli scarichi civili che delle aree industriali a monte. I valori rilevati in questa stazione superano regolarmente il valore per lo SQA di 0,65 ng/l per il PFOS di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (come aggiornata dal D.Lgs. 172/2015);
- presso il Cantiere Industriale CI.01 Iricav Due ha previsto, come impianto di trattamento per l'abbattimento degli inquinanti, un sistema dotato di filtri a carboni attivi granulari, finalizzato principalmente all'abbattimento dei composti perfluoro-alchilici (PFAS) presenti nell'acqua di falda con un rendimento dell'ordine del 60-70%, ma permetterà l'abbattimento anche di Ferro, Manganese e Solfati, in virtù della presenza della sezione di pre-trattamento e della successiva fase di filtrazione con quarzo/pirolusite;
- sono previste specifiche procedure per monitorare la capacità di abbattimento dei PFAS e specifiche attività di manutenzione;
- La presenza di metalli, composti inorganici, tracce di Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e di PFAS determina la consapevolezza che l'impianto di trattamento dovrà essere progettato per l'abbattimento dei contaminanti presenti;
- L'impianto di trattamento si combina di diverse fasi che prevedono una sezione chimico fisico per la rimozione dei metalli e solfati ed una sezione a carboni attivi granulari (GAC), ad oggi migliore tecnologia per l'abbattimento dei PFAS, per il trattamento dei PFAS, BTEX e degli IPA. L'impianto è quindi strutturato nelle seguenti sezioni:

PRE-TRATTAMENTO

- Abbattimento ferro mediante ossidazione ad aria e basificazione con ipoclorito di sodio/acqua ossigenata e trattamento Solfati (calce o Sali di Bario);
- Sollevamento e chiarificazione delle acque con polielettrolita all'interno di chiarificatore a pacchi lamellari;

TRATTAMENTO IN LINEA CON FILTRI A QUARZO/PIROLUSITE E FILTRI A CARBONE

- Trattamento TSS, metalli pesanti mediante filtrazione multistrato (filtri a sabbia quarzifera in pressione);
- Abbattimento PFAS, Toluene e IPA mediante filtri a carboni attivi granulari a basso peso specifico (con capacità filtrante di durata pari a circa 5 mesi);
- Vasca di accumulo prima dello scarico ed eventuale utilizzo per il controlavaggio;
- Controllo finale dei parametri mediante strumentazione automatica (torbidità, portata, pH, misuratore del cloro) prima dello scarico.

DISIDRATAZIONE DEI FANGHI CON FILTROPRESSA A PIASTRE

- Stoccaggio e omogenizzazione dei fanghi in vasca monolitica in acciaio e carbonio con elettroagitatore;
- Disidratazione in filtropressa;
- si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell'impianto di trattamento con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell'impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti;

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI:		
Nr. scarichi	Tipologia reflui scaricati	Corpo ricettore
1	Industriali (acque di aggotamento contaminate)	Fiume Retrone

PRESCRIZIONI:

- dovrà essere data preventiva comunicazione a Provincia, Arpav e Comune di Vicenza dell'istallazione e messa in esercizio dell'impianto di trattamento.
- il pozzetto di campionamento fiscale **PF1**, posto a valle dell'impianto di trattamento, deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, deve essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendente da eventuali apporti di altre acque reflue.
- L'Impresa, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti, dovrà far effettuare da un laboratorio, analisi allo scarico, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Le analisi devono essere effettuate nella tempistica e per i parametri sotto riportati:

Punto di prelievo	Periodicità analisi autocontrollo	Parametri minimi da analizzare
Pozzetto fiscale PF1	Ogni 15 giorni per i primi sette mesi dall'avvio dell'impianto, successivamente mensile	PFPeA, PFHxA, PFBS, PFOA, PFOS, PFBA, GenX, C6O4, PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA
	trimestrale	pH, Ferro, Manganese, Solfati, Cloruri, Bario, Arsenico, Cromo IV, Alluminio, Piombo, Solventi clorurati e Solventi organici aromatici

Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo (in cui dovrà essere riportato anche il metodo di campionamento e giustificato, qualora non fosse riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore) da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo; il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento;

- per i parametri soggetti al calcolo della mediana i risultati degli autocontrolli dovranno essere comunicati a Provincia, ARPAV, Comune di Vicenza ed ULSS8 entro 15 giorni dall'esito dell'ultimo campionamento utile per il calcolo della mediana¹;
- per i parametri non soggetti al calcolo della mediana i risultati degli autocontrolli dovranno essere comunicati a Provincia, ARPAV, Comune di Vicenza ed ULSS8 entro 15 giorni dalla data di effettuazione del campionamento;
- dovrà essere garantito un abbattimento di almeno il 60% del PFBA (parametro indice per le sostanze perfluoroalchiliche), rendimento valutato nell'ambito della mediana² sia in ingresso che in uscita all'impianto di

1 La mediana andrà calcolata ogni 7 campioni ed analisi di autocontrollo.

2 La mediana andrà calcolata ogni 7 campioni ed analisi di autocontrollo.

trattamento con la medesima frequenza di cui punto d) e tale valore dovrà essere comunicato con i risultati analitici di cui alla precedente prescrizione e con la medesima tempistica;

g) la ditta dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

- interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti all'impianto depurazione, compresa la sostituzione del materiale filtrante (carboni attivi);
- eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

h) la ditta deve provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di trattamento, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto dello scarico nel corpo recettore o di determinare un peggioramento della qualità dello scarico, segnalando tempestivamente alla Provincia e all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

i) lo scarico autorizzato con il presente provvedimento, deve rispettare i limiti di seguito indicati:

Punto di prelievo	Corpo Ricettore	Limiti allo scarico da rispettare ³		
			Valore puntuale (µg/l)	Valore mediana ⁴ (µg/l)
Pozzetto fiscale PF1	Fiume Retrone			
		PFOS ⁵	0,03	0,01
		PFOA ⁶	0,03	0,01
		PFBA ⁷	0,5	0,1
		PFPeA ⁸	-	0,01
		PFHxA ⁹	-	0,01

3 Il rapporto tra i limiti allo scarico (emissioni) e gli obiettivi di qualità (stato del corpo idrico) rappresenta il cuore della strategia di tutela delle acque nel D.Lgs. 152/06; l'articolo 101, comma 1, ne stabilisce una gerarchia chiara: "Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5". Gli obiettivi di qualità sono stabiliti dal D.Lgs. 152/06 per i seguenti parametri, come valore medio annuo: PFOS (0,00065 µg/l), PFBA (7 µg/l), PFPeA (3 µg/l), PFHxA (1 µg/l), PFBS (3 µg/l) e PFOA (0,1 µg/l). I valori di PFAS rilevati dal proponente (come mediana) risultano nelle acque di aggettamento inferiori rispetto al corpo recettore (Fiume Retrone), ad eccezione del PFBA. Al fine di evitare che lo scarico peggiori la qualità delle acque pertanto si rende necessario l'impianto di trattamento per abbattere il PFBA.

4 Vedi nota 1.

5 I valori del PFOA e del PFOS in particolare comportano che il Retrone ad oggi non rispetti gli obiettivi di qualità ambientale ed è pertanto necessario evitare/limitare ulteriori carichi (come massa) di queste sostanze per quanto tecnicamente possibile. I valori nelle acque sotterranee sono sostanzialmente pari al limite di rilevabilità utilizzato (0,01 µg/l), inoltre è previsto un sistema di abbattimento del 60% pertanto appare adeguato imporre un limite puntuale di 0,03 µg/l e di 0,01 µg/l come mediana per il PFOS. Si tenga conto che la Provincia è capofila del Contratto di Fiume Retrone di cui all'art. 68 bis del D.lgs. 152/2006, introdotto dalla L. 221/15, con lo scopo di tutela, corretta gestione delle risorse idriche e valorizzazione dei territori fluviali, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dell'acqua dei corsi d'acqua.

6 I valori del PFOA e del PFOS in particolare comportano che il Retrone ad oggi non rispetti gli obiettivi di qualità ambientale ed è pertanto necessario evitare/limitare ulteriori carichi (come massa) di queste sostanze per quanto tecnicamente possibile. I valori nelle acque sotterranee sono sostanzialmente pari al limite di rilevabilità utilizzato (0,01 µg/l), inoltre è previsto un sistema di abbattimento del 60% pertanto appare adeguato imporre un limite puntuale di 0,03 µg/l e di 0,01 µg/l come mediana per il PFOA. Si tenga conto che la Provincia è capofila del Contratto di Fiume Retrone di cui all'art. 68 bis del D.lgs. 152/2006, introdotto dalla L. 221/15, con lo scopo di tutela, corretta gestione delle risorse idriche e valorizzazione dei territori fluviali, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dell'acqua dei corsi d'acqua.

7 Il Richiedente propone un impianto con abbattimento di almeno il 60% per il PFBA (molecola a catena corta) e pertanto con abbattimenti superiori per molecole a catena lunga come PFOS e PFOA. Tenendo conto che il valore del PFBA delle acque sotterranee, così come quello delle acque superficiali, è molto al di sotto dello standard di qualità ambientale, nonché è previsto un trattamento per garantire di non peggiorare la qualità delle acque superficiali appare adeguato il limite puntuale proposto di 0,5 µg/l e di definire 0,1 µg/l come mediana (valore rilevato nelle acque superficiali). Tale parametro rappresenta un indicatore della funzionalità dell'impianto di abbattimento.

8 Per tale parametro, considerato l'ampio rispetto degli obiettivi di qualità ambientale nel corso d'acqua, nonché il basso valore nelle acque sotterranee rispetto alle acque superficiali, appare adeguato definire solamente il limite come mediana ad un valore non superiore alle qualità delle acque sotterranee.

9 Per tale parametro, considerato l'ampio rispetto degli obiettivi di qualità ambientale nel corso d'acqua, nonché il basso valore nelle acque sotterranee rispetto alle acque superficiali, appare adeguato definire solamente il limite come mediana ad un valore non superiore alle qualità delle acque sotterranee.

		PFBS¹⁰	-	0,01
		Per i restanti parametri Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto Legislativo 152/06 e s.m.i		

- j) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

AVVERTENZE:

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del d.lgs. n. 152, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento o emersi dal monitoraggio prescritto.

Sulla base degli esiti del monitoraggio dei parametri indicati in prescrizione la Provincia si riserva di imporre ulteriori limiti, anche in termini di rendimento di abbattimento, qualora si rende necessario al fine di garantire la salute pubblica e l'ambiente.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente
Ing. Fausto Sanguanini
 con firma digitale

¹⁰ Per tale parametro, considerato l'ampio rispetto degli obiettivi di qualità ambientale nel corso d'acqua, nonché il basso valore nelle acque sotterranee rispetto alle acque superficiali, appare adeguato definire solamente il limite come mediana ad un valore non superiore alle qualità delle acque sotterranee.



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Provinciale di Vicenza
Unità Organizzativa Supporto ai Controlli Ambientali

Prot. vedi file segnature xml allegato

Comune di Vicenza
Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale
Naturale
vicenza@cert.comune.vicenza.it

p.c. Provincia di Vicenza
Area Tecnica
Servizio Ambiente
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Regione Veneto
Area Ambiente e Tutela del Territorio
Direzione Acqua, rifiuti e bonifiche
acque.rifiuti.bonifiche@pec.regione.veneto.it

Regione Veneto
Ufficio del Genio Civile di Vicenza
geniocivilevi@pec.regione.veneto.it

Viacqua SPA
viacqua @pec.viacqua.it

ULSS8 Berica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
sisp@pec.aulss8.veneto.it

OGGETTO: Linea AV/AC Verona – Padova, Lotto Funzionale II “Attraversamento di Vicenza”, Cantiere area Stazione, Gestione acque di aggotamento – Valutazione interferenze. Convocazione riapertura Conferenza dei Servizi decisoria del 28 luglio 2026 acquisita con prot. ARPAV n. 75587 del 08/09/2026. **Parere tecnico di competenza**

Con riferimento al parere precedentemente emesso dalla scrivente Agenzia in merito alla Gestione delle acque di aggotamento, allegato al Verbale della Conferenza dei Servizi del 28/07/2026, si è proceduto a valutare la documentazione trasmessa a riguardo dalla ditta e acquisita con prot. ARPAV n. 71016 del 19/08/2026, di seguito elencata:

- IN2L-20-E-I2-RH-CA00-00-E01-F relazione tecnica descrittiva datata 12/08/2026;
- IN2L-20-E-I2-RI-CA00-00-E01-E relazione di compatibilità idraulica datata 12/08/2026.

Con l'aggiornamento delle due relazioni, la ditta ha sostanzialmente recepito la richiesta di riformulazione emessa con precedente parere.

Si riportano di seguito una proposta di prescrizioni, tenuto conto del parere della Provincia di Vicenza prot. N. GE 2026/0044558 del 17/09/2026 (prot. Arpav n. 78620 del 17/09/2026):



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpav.veneto.it

pag. 1 di 2

Unità Organizzativa Supporto ai Controlli Ambientali
Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza Italia
Tel. +39 0444 217311 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it
PEC: dapvi@pec.arpav.it

- riguardo l'abbattimento dei solfati, la ditta propone ora il dosaggio di un sale di "bario" (quale il cloruro) o in alternativa di calce; si propone pertanto l'integrazione del set analitico da applicare alle acque con i parametri pH, cloruri e bario;
- per quanto riguarda i parametri da determinare nei controlli analitici IN e OUT, si propone la determinazione con frequenza quindicinale per i primi sette mesi (poi mensile) dei parametri trattati in impianto e di quelli legati al dosaggio di reagenti (pH, metalli, solfati, cloruri, solventi organici aromatici, IPA e PFAS) ed in particolare di tutti i metalli previsti dalla tabella 3 in All. 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con rivalutazione dopo sette mesi del set analitico per i metalli ai soli parametri per cui sono state riscontrate positività; si ritiene opportuno mantenere, come proposto dalla ditta, un'analisi annuale a set esteso comprendente tutti i parametri della Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 + PFAS. Riassumendo in forma tabellare:

Punto di prelievo	Periodicità	Parametri
Punti di campionamento "IN" e "OUT" ⁽¹⁾	ogni 15 giorni per i primi sette mesi dall'avvio dell'impianto, successivamente mensile	pH, metalli ⁽²⁾ , solfati, cloruri, solventi organici aromatici, IPA e PFAS ⁽³⁾
Punto di campionamento "OUT"	annuale	tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. + PFAS ⁽³⁾

(1) "OUT" corrisponde al pozzetto fiscale PF1

(2) tutti i metalli previsti dalla Tabella 3 in All. 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (per i primi sette mesi)

(3) almeno i composti: PFPeA, PFHxA, PFBS, PFOA, PFOS, PFBA, GenX, C6O4, PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA

- risulta necessaria l'individuazione del punto di campionamento "IN" nel layout dell'impianto, con predisposizione di un rubinetto o di un pozzetto per l'effettuazione di tale campionamento, considerata anche l'assenza a monte di una vasca di equalizzazione;
- si ritiene opportuno che la ditta effettui la registrazione in continuo delle portate di acqua scaricata; tale registro dovrà essere messo a disposizione degli enti di controllo.

Relativamente all'Istanza di valutazione delle interferenze per interventi ed opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, ai sensi dell'art. 242-ter, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e alla DGR n. 849/2025, e informativa di opere non interferenti con la falda, si allega il parere tecnico di competenza emesso dalla U.O. Bonifiche dei Siti Contaminati Veneto Ovest.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'U. O. Supporto ai Controlli Ambientali
ing. Carlo Ferrari

Allegato: parere Arpav Istanza di valutazione delle interferenze per interventi ed opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, ai sensi dell'art. 242-ter D. Lgs. 152/2006 e sm.i.

Responsabile del procedimento: Carlo Ferrari

Responsabile dell'istruttoria: Francesca Tescari, Federico Morelli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici Arpav



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 2 di 2

Unità Organizzativa Supporto ai Controlli Ambientali
Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza Italia
Tel. +39 0444 217311 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it
PEC: dapvi@pec.arpav.it

Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche
Unità Organizzativa Bonifiche dei Siti Contaminati Veneto Ovest

Protocollo

(vedi file Segnatura.xml allegato)

Spett.le

U.O. Supporto Controlli Ambientali

Dipartimento ARPAV di Vicenza

c.a. Ing. Carlo Ferrari

Classificazione 10.2.13

Fascicolo 2026.6448

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: Linea AV/AC Verona – Padova, 2° Lotto Funzionale Attraversamento di Vicenza - Istanza di valutazione delle interferenze per interventi ed opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, ai sensi dell'art. 242-ter, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e alla DGR n. 849/2025, e informativa di opere non interferenti con la falda - **Parere tecnico di competenza**

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Ai fini della redazione di tale parere è stata esaminata la documentazione trasmessa da IRICAV2, di seguito riportata.

Prot. mittente n. O/26/38498 del 30/06/2026 (prot. ARPAV 56712 del 02/07/2026)

Relazione Generale ai sensi dell'art. 242-ter del D. Lgs. 152/2006, corredata di relativi allegati:

- allegato 1 – Relazione tecnica idrogeologica e di valutazione delle interferenze con il sistema delle falde ai fini dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 (Ati Bonifica)
- allegato 2 - Relazione valutazione dei risultati del monitoraggio delle acque sotterranee (Prof. Gargini e da Ramboll Italy S.r.l.)
- allegato 3 – Report di riepilogo esiti analitici riscontrati nei terreni
- allegato 4 – Relazione tecnica campi prova, Prof. Mandolini, Prof. Gargini e Ramboll Italy S.r.l.
- allegato 5 – Output risk net simulazione eseguita sulla matrice acque sotterranee

Prot. mittente n. O/26/39279 del 28/07/2026 (prot. ARPAV 65120 del 29/07/2026)

Relazione Generale ai sensi dell'art. 242-ter del D. Lgs. 152/2006 (integrazione) corredata di allegati:

- allegato 1 – Relazione tecnica idrogeologica e di valutazione delle interferenze con il sistema delle falde ai fini dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 - integrazione
- allegato 4 – Relazione tecnica campi prova - integrazione

Prot. mittente n. O/26/39885 del 28/08/2026 (prot. ARPAV 73436 del 31/08/2026)

Chiarimenti in merito all'istanza di valutazione delle interferenze e alla valutazione delle opere con riferimento alle matrici acque sotterranee, suolo, sottosuolo e materiali di riporto.

PREMESSA

In premessa si precisa che le indicazioni tecniche fornite dalla scrivente Agenzia sono relative a valutazioni strettamente legate agli effetti indotti sul sistema idrogeologico locale dai campi prova, la cui ubicazione è stata proposta dalla Parte in base alla disponibilità delle aree e della loro accessibilità e coincide, secondo quanto dichiarato, con le zone interessate dalla realizzazione delle opere che, per caratteristiche geometriche e profondità di realizzazione, possono raggiungere e/o attraversare i livelli di separazione tra acquifero superficiale e acquifero profondo. Le informazioni ambientali attualmente disponibili relative alle caratteristiche chimico fisiche degli acquiferi e l'estrema variabilità stratigrafica che si sviluppa localmente lungo tutto il tratto interessato dalle opere non consentono di poter affermare con certezza che quanto rilevato nei campi prova sia riproducibile in termini di effetti lungo tutta la

tratta e che pertanto non possano presentarsi situazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle descritte nei campi prova tali da pregiudicare o peggiorare eventuali interventi di messa in sicurezza/bonifica, ad esempio mettendo in comunicazione, idraulicamente o qualitativamente, i due acquiferi interessati dalle opere stesse, qualora naturalmente separati. Pertanto, la scrivente Agenzia ritiene necessario implementare il monitoraggio ambientale, secondo quanto indicato nei paragrafi successivi, lungo le porzioni dell'opera che interesseranno entrambi gli acquiferi.

Si precisa che ARPAV, non avendo competenze specifiche in materia, demanda le valutazioni sanitarie previste dall'art. 242-ter, comma 1 del D. Lgs. 152/06 all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, la quale dovrà verificare che gli interventi e le opere proposti siano realizzati secondo modalità e tecniche che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Almeno 15 gg prima dell'avvio di tutte le attività su ciascun campo prova, dovrà essere inviato un cronoprogramma per consentire ad ARPAV di svolgere eventuali attività di validazione previste dalla DGRV 2922/03.

PRESCRIZIONI/OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA RETE PIEZOMETRICA ESISTENTE

Con riferimento alla tabella 1 del documento "Relazione tecnica idrogeologica e di valutazione delle interferenze con il sistema delle falde ai fini dell'art.242-ter del d.lgs 152/2006 - Integrazione" si chiedono chiarimenti relativamente al sistema rappresentato dal Punto ASO-VA-AV-004 di recente realizzazione che sembrerebbe avere alimentazione mista. Si prende atto della volontà di ritenebrare i punti ASO-VA-VI-014 e ASO-VA-VI-015 come riportato nella Relazione Generale. Relativamente agli altri piezometri con alimentazione di tipo misto (ASO-VA-VI-007, ASO-VA-VI-008, ASO-VA-VI-011) si richiede, previa verifica dell'effettivo sistema di alimentazione, di sostituire tali piezometri con nuove coppie di piezometri dando la precedenza ai punti di monitoraggio in prossimità dei campi prova.

Anche in merito ai piezometri misti nn° 007, 008, 011, andrà eseguita una campagna AO per la nuova coppia di piezometri sostitutiva (falda superficiale e falda profonda) ovvero prima dell'esecuzione dei lavori e, nel caso non sia possibile, si dovrà mantenere in attività il piezometro misto almeno per un anno in modo da verificare se "la firma chimica" tra i nuovi e il vecchio risulti confrontabile.

Poiché i dati acquisiti con la realizzazione dei campi prova sono strettamente correlati alla tipologia di substrato presente nel campo stesso, in assenza di valutazioni proposte dalla parte relativamente alla rappresentatività e riproducibilità dei risultati derivanti dai campi prova nelle restanti aree in cui saranno realizzate le differenti tipologie di manufatti, considerando anche l'eterogeneità del substrato lungo tutta la tratta considerata, si chiede alla Parte di presentare una proposta di integrazione dei presidi di monitoraggio della falda, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal PMA e dai campi prova di cui sopra, che tengano conto della localizzazione delle opere che interferiscono con entrambi gli acquiferi e della ricostruzione degli andamenti freaticometrici sia dell'acquifero superficiale, che profondo.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI CAMPIONAMENTI/MONITORAGGI DEI CAMPI PROVA:

La coppia di piezometri a tubo aperto superficiale e profonda (SP e PP), realizzati preliminarmente alle opere in oggetto, in corrispondenza di ciascun campo prova, necessaria per determinare con precisione il tetto delle ghiaie ed i livelli massimi di falda, dovrà essere collocata in posizione più vicina possibile rispetto alle opere realizzate, ma comunque in modo che non ne sia compromessa la funzionalità durante tutto lo sviluppo dei lavori della TAV. Tali piezometri saranno anche finalizzati a misurare eventuali differenze di potenziale idraulico attraverso l'installazione di trasduttori di pressione in foro per l'esecuzione di misure piezometriche continue (sia per la falda superficiale che per la falda profonda). Si richiede inoltre di realizzare all'interno dei campi prova delle prove di pompaggio finalizzate ad acquisire una k sito-specifica per entrambi gli acquiferi. Il monitoraggio di tali piezometri dovrà proseguire per tutta la fase del CO e PO dell'opera.

Nelle diverse fasi del monitoraggio (AO, CO e PO) dei campi prova si richiede di realizzare, per ogni campagna (in corrispondenza di entrambi gli acquiferi), più direct push, almeno 4 per cantiere equamente distribuiti lungo lo sviluppo del campo prova, invece che la singola coppia prevista, al fine di avere una maggiore rappresentatività di eventuali trafilementi lungo l'opera e per valutare eventuali variazioni di pressione.

La fase di AO dovrà essere costituita da almeno tre campagne, la prima al termine della realizzazione dei piezometri (non appena si saranno ripristinate le condizioni idrodinamiche naturali e sarà abbattuta la torbidità legata alla perforazione), le altre due da effettuarsi nel periodo che intercorre tra la prima campagna e l'infissione dell'opera all'interno del campo prova. Nel caso in cui il periodo tra la realizzazione dei piezometri e l'inizio dei lavori per il campo prova sia superiore ai due mesi, si dovrà predisporre un monitoraggio con frequenza mensile.

Per quanto attiene alla frequenza dei monitoraggi PO:

- per quanto riguarda i piezometri, potrà essere definita sulla base degli esiti dei monitoraggi AO e CO, comunque dovrà prolungarsi per un anno con frequenza almeno trimestrale dal termine delle attività previste al paragrafo 7.3 della relazione tecnica.
- per quanto riguarda i direct push potrà essere definita sulla base dei dati acquisiti in AO e CO e dovrà garantire la copertura di almeno 1 anno dal termine delle lavorazioni previste dai campi prova. La frequenza dovrà essere più ravvicinata all'inizio rispetto che verso il termine del periodo di monitoraggio.

La ditta dovrà presentare una proposta finalizzata a definire le suddette frequenze.

Parallelamente alla valutazione delle variazioni dei parametri chimici sarà necessario analizzare anche i dati sul potenziale Redox, conducibilità, temperatura, OD, pH e torbidità, nonché elaborare i dati acquisiti in continuo dalle sonde di livello per monitorare eventuali variazioni che potrebbero risultare significative soprattutto in corrispondenza dell'acquifero superficiale. Si sottopone alla parte la possibilità di applicare i diagrammi di Piper per monitorare nel tempo le caratteristiche dei due acquiferi.

Il campionamento delle acque previsto nelle fasi AO, CO e PO dovrà essere realizzato sia nelle coppie di piezometri realizzate nei campi prova, che nei direct push (in corrispondenza di entrambi gli acquiferi). Si ritiene infatti che il prelievo eseguito nel direct push possa essere considerato come campione conoscitivo e non possa, per le modalità di prelievo, essere confrontato con campioni di acque sotterranee prelevati ai sensi del d.lgs 152/06.

Per garantire la confrontabilità dei risultati analitici si propone di realizzare, prima dell'avvio delle attività, un confronto tra laboratori anche sulla base di quanto discusso in sede di incontro del 10 novembre 2025: a tal proposito si chiede se nell'elaborazione dei dati restituiti nella relazione *"Relazione tecnica idrogeologica e di valutazione delle interferenze con il sistema delle falde ai fini dell'art.242-ter del d.lgs 152/2006 - Integrazione"* sia stata considerata la somma di PFOA lineari e ramificati oppure solo i PFOA lineari.

VERIFICHE SUL CONTENUTO DI PFAS DEI MATERIALI UTILIZZATI

Si chiede una verifica analitica dei PFAS per ciascun lotto di materiali/additivi effettivamente utilizzati con indicazione dei quantitativi utilizzati e il cantiere del loro utilizzo, nonché le schede tecniche e/o le dichiarazioni da parte dei fornitori che certifichino l'assenza di PFAS. Le analisi andranno ripetute nel caso in cui vengano effettuate delle modifiche dei materiali. Ogni campione (per il quale dovrà essere reso disponibile uno specifico verbale di prelievo, che ne consenta la piena rintracciabilità anche in relazione alle zone di utilizzo) dovrà essere raccolto tenendo 2 aliquote a disposizione degli Enti di Controllo per eventuali future verifiche. Le aliquote dovranno essere identificate puntualmente al fine di ricondurle ai singoli lotti dei materiali/additivi utilizzati nei vari cantieri.

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Una volta conclusa la fase di AO, in un documento dedicato da presentare agli Enti si dovranno definire in dettaglio:



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 3 di 5

Unità Organizzativa Bonifiche dei Siti Contaminati Veneto Ovest
Via Ospedale Civile 24, 35121 – Padova - Italia
Tel. +39 049 8239354-333 e-mail: drccb@arpa.veneto.it
PEC: protocollo@pec.arpav.it

- le specifiche tecniche dei nuovi piezometri realizzati;
- la configurazione definitiva del sistema di monitoraggio del campo prova;
- la descrizione delle caratteristiche chimico fisiche e dei carichi idraulici delle acque di falda con riferimento ai due acquiferi, comprendente valutazioni relativamente al range di variabilità delle concentrazioni di tutti i composti rilevati con superamento della CSC nella rete di monitoraggio esistente della Grande Opera (ad esclusione di quelli con alimentazione mista superficiale-profonda). Per i PFAS andranno fatte delle valutazioni considerando tutti i risultati disponibili superiori al limite di rilevabilità indipendentemente dai limiti di riferimento indicati nella normativa ambientale e nelle relazioni presentate dalla parte. I dati dovranno comprendere i risultati (chimico-fisici, carichi idraulici e/o livelli di falda) delle campagne di monitoraggio AO realizzate sia nei piezometri già esistenti o di nuovo rifacimento, sia nei piezometri realizzati specificatamente per i campi prova, sia nei direct push; i dati relativi a questi ultimi dovranno essere valutati separatamente rispetto a quelli provenienti dai piezometri per le motivazioni indicate al paragrafo **“Prescrizioni relative ai campionamenti/monitoraggi dei campi prova”**.
- i criteri con cui valutare eventuali interferenze dell’opera sulla base del punto precedente. In particolare, dovranno essere definite quali sono le *“variazioni piezometriche e/o idrochimiche potenzialmente riconducibili all’instaurazione di una connessione tra falda superficiale e falda profonda”*, nonché le modalità per verificare l’assenza di impatti derivanti dalla connessione indotta nelle porzioni di territorio in cui i due acquiferi risultano caratterizzati dalla presenza degli stessi contaminanti in concentrazioni confrontabili o in cui i due acquiferi sono meno protetti rispetto ad eventuali connessioni (*“Particolarmente in alcune aree, le sostanze perfluoroalchiliche sono presenti anche nell’acquifero 1, nelle zone in cui l’acquifero 2 risulta meno efficacemente confinato”*.)

INDAGINI INTEGRATIVE SUI TERRENI

- Al termine delle indagini integrative proposte la Parte dovrà stimare i volumi dei rifiuti, nonché i volumi di terreni naturali da gestire come sottoprodotti o riutilizzo in sito.
- In funzione delle stime di cui sopra, la Parte dovrà proporre la frequenza e le modalità di campionamento da cumulo dei terreni naturali che saranno riutilizzati internamente allo stesso sito di produzione.
- In funzione delle stime di cui sopra, la Parte dovrà proporre la frequenza e le modalità di campionamento da cumulo dei terreni naturali che saranno utilizzati come sottoprodotti e destinati a siti ad uso commerciale e industriale; per tali campioni, si dovrà procedere alla validazione ex art. 12 e art. 25 del DPR 120/2017 (in contraddittorio con ARPA).
- Nelle aree di scavo di pertinenza, in corrispondenza dei margini delle aree coinvolte dalla realizzazione dell’opera, si dovrà procedere al campionamento delle pareti e del fondo scavo (solamente se insaturo) secondo indicazioni della DGRV 2922/03.
- Eventuali non conformità nei suoli che dovessero permanere nell’insaturo a seguito degli scavi di realizzazione dell’opera entro le aree di pertinenza, dovranno essere gestite nell’ambito di un procedimento ai sensi del Titolo V, Parte IV del D. Lgs.152/06.

Si precisa che il riferimento all’unità fisiografica per la determinazione dei valori di fondo utilizzati deve essere univoco per ciascun sondaggio. Si cita a titolo d’esempio la tabella di pag. 7 della *“Relazione generale ai sensi dell’art. 242-Ter del D.lgs 152/06 - Integrazione”* in cui, per il medesimo sondaggio C1B, si fa riferimento per l’As all’unità Colli Berici mentre, per il Co e lo Zn, si fa riferimento all’unità Leogra Timonchio.

Come previsto dalla Linea guida SNPA n. 46/2023 - *“Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica”* il materiale di riporto dovrà essere caratterizzato anche tramite test di cessione; parimenti l’analisi di rischio per il materiale di riporto dovrà essere condotta come previsto dalla Linea guida SNPA n. 46bis/2023 *“Indicazioni per l’applicazione dell’analisi di rischio ai materiali di riporto all’interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica. Appendice alle LG SNPA n.46/2023.*

VERIFICHE SUL CONTENUTO DEI PFAS NEI TERRENI

Considerato che la procedura di cui all'art 242 ter prevede anche la valutazione delle interferenze con falde contaminate da PFAS e riscontrato che ad oggi non ci sono dati sui PFAS nella matrice suolo interessata dall'opera, si chiede, ai fini conoscitivi, di prelevare, in corrispondenza del sondaggio profondo di ciascun campo prova, i tre campioni previsti dall'Allegato 2 Parte IV titolo V del D.lgs 152/06, nonché almeno un campione in corrispondenza dell'acquifero superficiale e un campione in corrispondenza dell'acquifero profondo, per un totale di 5 campioni, per la verifica dei PFAS.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
U.O. BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI VENETO OVEST

(Ing. Paolo Zilli)
(firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

I tecnici istruttori:

Dott.ssa Roberta Cappellin

Dott.ssa Silvia Moretto

Dott.ssa Elisa Pulze

Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Zilli

Responsabili dell'istruttoria: Dott.ssa Roberta Cappellin, Dott.ssa Silvia Moretto, Dott.ssa Elisa Pulze

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici Arpav



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 5 di 5

Unità Organizzativa Bonifiche dei Siti Contaminati Veneto Ovest
Via Ospedale Civile 24, 35121 – Padova - Italia
Tel. +39 049 8239354-333 e-mail: drccb@arpa.veneto.it
PEC: protocollo@pec.arpav.it